

REGOLAMENTO D'ISTITUTO ITCS PRIMO LEVI

Art.1 Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art.2 Soggetti coinvolti

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Art.3 Finalità

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art.4 Patto Formativo

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art.5 Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art.6 Diritto alla formazione

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i quindici giorni dalla data di svolgimento. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art.7 Diritto all'informazione

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art.8 Diritto alla manifestazione delle proprie opinioni

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali secondo le modalità previste dalle normative vigenti. Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

Art.9 Diritto di associazione

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste

dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 10 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 11 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 13 - Funzionamento delle assemblee studentesche

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art.13 Attività integrative

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli

obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco deve essere consultato in fase di decisione ed organizzazione di ogni iniziativa anche se il suo parere non è vincolante. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art.14 Diritto alla riservatezza

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del decreto legislativo n.196/03 sulla privacy. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto. Per gli studenti minorenni la richiesta del trattamento dati può avvenire tramite autorizzazione scritta dei genitori.

Art.15 Diritto al rispetto della diversità

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.

Art.16 Responsabilità degli allievi

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti- doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all'art.1.

Art.17 Doveri degli allievi

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad indossare un abbigliamento consono al contesto scolastico. Ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente e

degli altri studenti, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico. Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico. Inoltre, gli studenti sono tenuti a non fumare e a non buttare a terra i mozziconi in tutti i locali della scuola, nei giardini e negli spazi esterni immediatamente adiacenti all'edificio scolastico (corridoio coperto ingresso scuola) come previsto da normativa vigente e da specifico regolamento sul divieto di fumo a scuola allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante.

Nel rispetto della legge numero 71/2017 contro il cyberbullismo e in ottemperanza alle direttive e indicazioni ministeriali è fatto DIVIETO di condividere, disporre e divulgare immagini, video e quant'altro possa ledere e danneggiare l'altrui personalità. Nello specifico si fa riferimento a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione e diffamazione, furto d'identità, alterazione dell'immagine, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica. E' altresì vietata la diffusione di contenuti on-line aventi come sostanza uno o più componenti la famiglia del minore al fine di isolare un minore o un gruppo di minori attraverso un attacco dannoso (art.1 comma 2). In allegato l'intero testo di legge.

In riferimento al fenomeno del bullismo sono bandite azioni violente ed intimidatorie esercitate da una persona o un gruppo su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, minacce, aggressioni fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico e non solo.

Art.18 Responsabilità disciplinare ed infrazioni

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità, nonché per quanto possibile, della riparazione del danno e delle conseguenze che da esso derivano. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art.19 Sanzioni

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in tre tabelle, che fanno riferimento:

- alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verificabili e individuabili (tabella A1 e A2)
- alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella B)
- alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente (tabella C1 e C2)

Art.20 Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola costituito a norma dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti"

Art.21 Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- 1 docente ed 1 supplente, eletto dai Docenti
- 1 studente ed 1 supplente, eletto dagli Studenti

- 1 genitore ed 1 supplente, eletto dai Genitori,
 - Eletti secondo le modalità che ogni componente ritiene opportuna
- Il Dirigente Scolastico, con la funzione di mediare tra le diverse componenti.

Per tutte le altre informazioni sull'Organo di Garanzia si deve fare riferimento allo specifico Regolamento approvato dal C.d.I. (vedi Allegato)

ASSENZE, RITARDI, PERMESSI

INIZIO LEZIONI: ORE 8.20

L'ingresso agli studenti è consentito a partire da 10 minuti prima.

INGRESSO E RICONOSCIMENTO:

gli studenti devono sempre essere in possesso del libretto dello studente da esibire a richiesta di docenti o personale della scuola.

INGRESSO ESTERNI:

per potere accedere all'interno dell'istituto, devono consegnare un documento di identità e ritirare un apposito lasciapassare.

ASSENZE

Il docente della prima ora annota sul registro	
<i>giustificazioni</i>	sul Lda il giorno del rientro in classe
<i>in mancanza di giustificazioni</i>	La Presidenza si riserva di non ammettere a scuola gli studenti che abitualmente ritardano nella giustificazione delle assenze. Nel caso di alunni minorenni verranno chiamati i genitori; i maggiorenni non saranno ammessi in classe

Note

- Ogni assenza va giustificata. Le assenze in giorni non consecutivi non possono essere cumulate su un unico tagliando.
- Per i minorenni il LdA deve riportare sul retro di copertina la firma leggibile di un genitore essibilmente di entrambi (o di chi ne fa le veci).
- il libretto ha validità permanente e viene sostituito gratuitamente all'esaurimento, riconsegnando le matrici; se necessario, potrà essere acquistata una seconda copia del libretto, che verrà consegnata solo a un genitore (ad esclusione dei maggiorenni).

INGRESSO IN AULA OLTRE LE ORE 8,20 (RITARDI)

Ingresso in ritardo alla prima ora	In aula entro le 8,30
Ingresso in ritardo alla seconda ora	In aula alle ore 9,20
Il docente dell'ora annota sul registro	
<i>giustificazioni</i>	Sul LdA entro il giorno successivo
<i>limiti</i>	Non nello giorno di una uscita anticipata Sommate alle uscite anticipate non più di 10 all'anno Chi supera i limiti posti non verrà ammesso a scuola: verranno immediatamente avvisati sia la famiglia che il CdC; La Presidenza si riserva l'eventuale convocazione della famiglia (vedi tabella A1)
<i>eccezioni all'ingresso entro le 9.20</i>	Esami medici e visite specialistiche documentate, permessi rilasciati dalla vice-presidenza o accompagnati dai genitori. Per i ritardi dovuti ai mezzi di trasporto verranno segnalati tramite la portineria ai professori.
<i>per ritardo dovuto ai trasporti (vedi circolare annuale sull'orario dei mezzi)</i>	Oltre alla verifica dell'effettivo ritardo del mezzo potrà essere richiesta l'esibizione di titolo di viaggio valido in pullman o treno (in tal caso non saranno conteggiati e non dovranno essere giustificati)

Note

- Permessi per terapie ripetute e prolungate vanno richiesti anticipatamente in Vicepresidenza.

- Eventuali altre eccezioni all'ingresso oltre le 9,20 vanno autorizzate in Vicepresidenza

USCITE ANTICIPATE

<i>richiesta sul LdA</i>	<i>Consegna:</i> prima dell'inizio delle lezioni in portineria <i>Ritiro:</i> nel primo intervallo in portineria
<i>limiti</i>	Non nello stesso giorno di una entrata in ritardo Non prima delle 11,20 Sommate ai ritardi non più di 10 all'anno Chi supera i limiti posti non verrà ammesso a scuola verranno immediatamente avvisati sia la famiglia che il CdC e la Presidenza si riserva di convocare la famiglia (vedi TABELLA A1)
<i>studente indisposto</i>	Lo studente deve telefonare a casa solo dalla Vicepresidenza dove deve attendere l'arrivo di un genitore Giustificazione obbligatoria sul LdA. Per nessun motivo è possibile allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione
<i>eccezioni sul numero massimo di uscite anticipate</i>	Esami medici e visite specialistiche documentate, permessi rilasciati dalla vice-presidenza o in presenza dei genitori.

SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio di classe costituisce la sede più appropriata in cui vanno individuati i comportamenti scorretti e i percorsi per il loro recupero.

Le sanzioni disciplinari:

- Hanno finalità educativa
- Tendono a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- Sono temporanee e proporzionate alla gravità dell'episodio che le ha generate
- Sono ispirate alla riparazione del danno
- Devono sempre essere convertibili in attività
 - a favore della comunità scolastica
 - di volontariato presso terzi
 - ispirate al principio di sensibilizzazione e responsabilizzazione
 - finalizzate alla diffusione del senso del dovere civico e della cittadinanza attiva

**TABELLA A1 – INFRAZIONI INDIVIDUALI NON GRAVI,
RELATIVE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA**

ASSENZE/RITARDI

- assenze elevate; assenze strategiche; ritardi e uscite anticipate oltre il limite previsto (10 nel corso dell' anno);
- ripetuti ritardi al rientro da intervalli o ai cambi d'ora
- inosservanza obbligo giustifica assenze in tempi brevi

I DOCENTI annotano sul registro di classe le infrazioni
IL COORDINATORE segnala alla Presidenza che può procedere:

- alla comunicazione scritta ai genitori ed al Consiglio di Classe;
- all'ammonizione scritta della Presidenza sulla base delle segnalazioni fatte dal coordinatore di classe su indicazione dei colleghi;
- alla non ammissione a scuola al superamento del numero massimo consentito di 10 tra ritardi e uscite.

**TABELLA A2 – INFRAZIONI INDIVIDUALI RELATIVE AL RISPETTO DI PERSONE E
STRUTTURE**

COMPORAMENTI RISCHIOSI E DI DISTURBO

- interventi di disturbo reiterato durante le lezioni
- danneggiamenti di cose altrui
- danni volontari alle attrezzature
- scritte su muri, porte, banchi
- uso del cellulare non a fini didattici ed non autorizzati dal docente
- utilizzo improprio di arredi, attrezzature, strutture e suppellettili
- utilizzare i distributori automatici al di fuori degli intervalli, senza previa autorizzazione, e spostarsi in modo chiassoso lungo i corridoi, da un piano all'altro, al di fuori dell'auletta (per chi non fa religione)
- spostarsi nei locali dell'adiacente Istituto Erasmo da Rotterdam al di fuori degli intervalli o per recarsi in piscina

I DOCENTI annotano sul registro di classe le infrazioni

IL COORDINATORE:

- rileva le infrazioni e compie una prima verifica: se lo ritiene opportuno, richiama lo studente a un comportamento corretto
- comunica le infrazioni in Presidenza per concordare una sanzione (ammonizione orale o scritta) oppure la convocazione del CdC (che deciderà la sanzione opportuna).

TABELLA B – INFRAZIONI INDIVIDUALI GRAVI, RELATIVE AL RISPETTO DI PERSONE E/O STRUTTURE

VIOLENZA

- furto
- termini gravemente offensivi a sfondo razzistico o discriminatorio
- introduzione di alcolici e/o sostanze stupefacenti
- violazione delle norme di sicurezza
- violazione delle norme sulla privacy con realizzazioni di foto, filmati e registrazioni audio senza il consenso degli interessati
- azioni lesive della dignità delle persone attraverso atti o diffusione di materiale audio e/o video
- abbandono dell'edificio scolastico senza le opportune autorizzazioni
- recidività

I DOCENTI annotano sul registro di classe le infrazioni

IL COORDINATORE segnala l'episodio alla Presidenza

IL PRESIDE

- accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria
- convoca di conseguenza il Consiglio di Classe

IL CONSIGLIO DI CLASSE decide

- se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica
- l'entità della sanzione

Ai sensi dell'art. 4, c.6 dello Statuto, se il CdC ritiene che l'entità del provvedimento di allontanamento dalla scuola sia superiore ai 15 giorni, o che possa implicare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato, dà mandato al Dirigente Scolastico di trasferire la pratica al CdI.

TABELLA C1 – INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI ANCHE CON “SANZIONE PECUNIARIA”
--

<p>Non rispetto del divieto di fumare all'interno della scuola e nelle sue pertinenze. All'accertamento dell'infrazione viene comminata una sanzione pecuniaria. Per i trasgressori del divieto di fumo il Consiglio di Istituto stabilisce, come previsto dalla Legge n.128 dell'8 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni l'entità delle sanzioni: da 27,50 a 275,00 Euro. Incaricati della contestazione sono: Dirigente Scolastico e collaboratori, Direttore Servizi Generali Amministrativi, Docenti in vigilanza ai piani, Docenti tutti. Gli studenti sono tenuti a procedere con il versamento dell'ammenda su apposito modello f23 codice tributo 131T indicando la causale del versamento e a fornire entro e non oltre 30gg copia attestante l'avvenuto versamento in vicepresidenza e per conoscenza al coordinatore. Chi non ottempera a tale adempimento sarà sanzionabile dal cdc</p>
--

NOTE

<p>Devono, ovviamente, venire sanzionati tutti i trasgressori (non solo gli studenti, ma anche il personale docente e non docente: la segnalazione, in questo caso, deve essere fatta verbalmente alla Presidenza)</p>
--

TABELLA C2 – DANNEGGIAMENTI A STRUTTURE O ATTREZZATURE

<p>L'Istituto e la Città Metropolitana, proprietaria dell'edificio scolastico, condividono il principio di responsabilità dei singoli e di corresponsabilità, nei casi in cui non sia possibile individuare i responsabili materiali del danneggiamento. Da tale principi discendono le seguenti disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Chi viene riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno.2. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento relativamente agli spazi occupati dalla stessa nella sua attività didattica.3. Nel caso in cui si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento secondo le specificazioni indicate ai successivi artt. 4 e 5.4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni a più classi (servizi, palestre, laboratori e aule speciali) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme hanno utilizzato quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa.5. Se i danni di cui sopra riguardano spazi collettivi quali corridoi, auditorium, sala multimediale, salone maxivideo, sala lettura, il risarcimento spetterà all'intera collettività studentesca.6. La segnalazione dei danni nei laboratori è a carico del docente impegnato in questi spazi, dei tecnici responsabili o del personale di servizio. Va fatta su moduli appositamente predisposti. Destinatari di tale segnalazione sono i responsabili di laboratorio che provvederanno a comunicarla all'Ufficio Tecnico.7. È compito della Giunta Esecutiva, sulla base delle indicazioni del responsabile dell'Ufficio Tecnico, fare la stima dei danni verificati con la collaborazione di rappresentanti degli studenti e dei genitori del Consiglio di Istituto.8. Per i danneggiamenti arrecati ad aule e parti comuni, la segnalazione è a carico dei docenti e del personale non docente.9. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio dell'Istituto e destinate alle necessarie riparazioni.
--

REGOLAMENTO dell'ORGANO di GARANZIA

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso l'ITCS "Primo Levi" di Bollate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L' Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie componenti, per ognuno di essi viene anche indicato un membro supplente:
 - UN rappresentante degli studenti
 - UN rappresentante dei docenti
 - UN rappresentante dei genitori,
2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
3. Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.
4. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente indicato
5. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.
6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza dei quattro membri.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In

caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5).

ART. 4 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso e non è prevista nessuna audizione

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.

5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

7. La deliberazione dell'O.G. che esprime parere entro 10 giorni dal ricorso, viene trasmessa al Dirigente Scolastico. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il diario di classe.

8. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano consegnata all'alunno (previo avviso telefonico ai genitori o con raccomandata postale).

ART. 5 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

2. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

3. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

4. L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione

o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, ovvero da parte di studenti.

5. L'O.G. si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine

dell'anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), che è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia almeno una volta al mese, nel caso fosse pervenuta una segnalazione.

6. Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative o, non essendo il problema di competenza, debba essere archiviato o rinviato ad altro organismo.

7. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

